



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**  
circoscrizione del Tribunale di Catania

# Il punto su esonero contributivo e casi pratici

Catania 18 dicembre 2015

Dott. ssa Tiziana Rastelli

**Fonti normative:**

**Legge 23/12/2014 n. 190. Articolo unico commi 118 e seguenti**

## **Comma 118**

L'esonero di cui al presente comma non e'  
cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle  
aliquote di finanziamento previsti dalla  
normativa vigente

**Circolare INPS n. 17 del 29/01/2015**

L'esonero contributivo è invece cumulabile  
con gli incentivi che assumono natura  
economica

## ESEMPI

L'esonero non è cumulabile con:

- ❑ l'agevolazione contributiva prevista dall'articolo 4 commi 8-11, legge n. 92/2012 nei confronti dei lavoratori con più di cinquant'anni disoccupati da oltre 12 mesi e donne prive di impiego regolarmente retribuito (*Circ. INPS n. 111/2013*);
- ❑ l'agevolazione contributiva prevista dall'articolo 25, comma 9, legge n. 223 del 1991 per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (*Contributo apprendisti per i primi 18 mesi. Assunzioni a tempo indeterminato*).

## art. 8 comma 4, Legge 223/91

Invece è possibile cumulare il nuovo esonero contributivo con il beneficio economico previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge n. 223/1991 che consiste nel 50% dell'indennità di mobilità residua che sarebbe spettata al lavoratore, in quanto tale contributo ha natura di incentivo economico finalizzato all'occupazione di lavoratori in condizione di particolare svantaggio e non rientra nella nozione di beneficio di natura contributiva.

Pertanto un datore di lavoro che assume a tempo indeterminato un lavoratore titolare dell'indennità di mobilità o trasforma a tempo indeterminato un rapporto a termine in corso con tale soggetto, oltre allo sgravio contributivo previsto dalla Legge di stabilità 2015 ha quindi diritto a recuperare anche il 50% dell'indennità di mobilità residua spettante nel limite massimo di 12 mesi, elevati a 24 per lavoratori con oltre 50 anni e, a 36 mesi se questi ultimi risultano assunti nelle aree del Mezzogiorno.

**Circolare INPS n. 17 del 29/01/2015**

L'esonero è cumulabile con:

L'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili di cui all'art. 13, della legge n. 68/1999;

Si tratta del contributo regionale all'assunzione in caso di inserimento con contratto a tempo indeterminato di un lavoratore con grado di disabilità superiore al 50% . Il contributo massimo è pari al 60% del costo salariale in caso di riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%

L'incentivo per l'assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010, pari a euro 5.000,00 fruibili, dal datore di lavoro, in quote mensili non superiori alla misura della retribuzione lorda, per un massimo di cinque lavoratori;

Si tratta dell'incentivo per assunzioni a tempo indeterminato (pieno o parziale), ovvero per la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine instaurato con soggetti di età inferiore a 35 anni e genitori di figli minori iscritti alla Banca Dati istituita presso l'INPS.

L'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento ASpl di cui all'art. 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012, pari al 50% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento

Il beneficio è riferito alle assunzioni **a tempo pieno e indeterminato** di soggetti in godimento dell'indennità ASpl

La somma a credito dell'azienda non potrà comunque essere superiore all'importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell'anno

L'incentivo inerente il "Programma Garanzia Giovani", che, ai sensi del decreto direttoriale del Ministero del lavoro 8 agosto 2014, come modificato dal decreto direttoriale del Ministero del lavoro 23 gennaio 2015, n. 11, è ora cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori (*nei limiti del 50% del costo salariale*)

## Incentivo inerente il programma Garanzia Giovani

RAPPORTO DI LAVORO	Classe di profilazione in base al grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un'occupazione			
	1 BASSA	2 MEDIA	3 ALTA	4 MOLTO ALTA
rapporto a tempo determinato la cui durata è pari o superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi	-	-	€ 1.500	€ 2.000
rapporto a tempo determinato la cui durata è pari o superiore a dodici mesi	-	-	€ 3.000	€ 4.000
rapporto a tempo indeterminato	€ 1.500	€ 3.000	€ 4.500	€ 6.000

L'incentivo per l'assunzione di giovani lavoratori agricoli di cui all'art. 5, D.L. n. 91/2014, limitatamente agli operai agricoli.

Il beneficio è riferito alle assunzioni effettuate entro il 30/06/2015 di lavoratori di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) privi di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

L'importo annuale dell'incentivo non potrà superare, per ciascun lavoratore l'importo di:

- a) Euro 3.000,00 (tremila) per lavoratori OTD;
- b) Euro 5.000,00 (cinquemila) per lavoratori OTI.

